

**Legge federale  
sulle banche e le casse di risparmio**  
(Legge sulle banche, LBCR)  
(Rafforzamento della protezione dei depositanti)

*Disegno*

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 2008<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge sulle banche dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 37a<sup>bis</sup>*      Pagamento immediato

<sup>1</sup> I depositi ai sensi dell'articolo 37b capoverso 1<sup>bis</sup> vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi disponibili.

<sup>2</sup> La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF<sup>3</sup>.

*Art. 37b cpv. 1<sup>bis</sup>, 4 (nuovo) e 5 (nuovo)*

<sup>1bis</sup> I depositi che non sono al portatore, comprese le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993<sup>6</sup> sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1<sup>bis</sup>, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati.

- 1    FF **2008** 7659
- 2    RS **952.0**
- 3    RS **281.1**
- 4    RS **281.1**
- 5    RS **831.40**
- 6    RS **831.42**

<sup>5</sup> Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota e in casi giustificati può concedere deroghe. Essa concede deroghe in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

*Art. 37h cpv. 1<sup>bis</sup> e cpv. 3 lett. b<sup>bis</sup> (nuova)*

<sup>1bis</sup> Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati conformemente all'articolo 37b capoverso 1<sup>bis</sup> presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

<sup>3</sup> L'autodisciplina è approvata se:

<sup>bis</sup>. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;

## II

*Disposizione transitoria della modifica del ...*

Gli articoli 37a, 37b capoverso 1 e 37h capoversi 1 e 3 lettera b sono sospesi per il periodo di validità della presente modifica.

## III

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il ... (un giorno dopo la sua adozione) con effetto sino al 31 dicembre 2010.